

ASSEMBLEA GENERALE

ASSOPANNELLI

2023







PROGETTIE ATTIVITÀ  
2022/2023

# FORMAZIONE

## Percorso formativo di livello superiore per architetti ed industriali designer

**Data inizio lavori:** 2021

**Responsabile:** Angela Lembo (Responsabile Assopannelli)

con la collaborazione di Luciano Caspani, Pierluigi Corti, Andrea Tagliabue e Eugenio Maini (Referenti imprenditoriali).

**Obiettivo:** formare professionisti in grado di progettare e gestire le implicazioni percettive, sensoriali, emozionali e funzionali delle superfici, con particolare riferimento all'ambito degli interni e dell'arredo, nonché esperti di CMF design capaci di analizzare tendenze e trasformazioni per rispondere alle nuove esigenze dei settori produttivi e dei mercati.

**Attività in corso:** È stato intrapreso con Politecnico, in stretta connessione con aziende del settore, la verifica di una formazione universitaria dedicata. **Il Master in Sensorial Surface Design. Color, Material and Finish design for interiors and furniture**, nasce in risposta alla crescente richiesta da parte delle aziende e del mercato di figure professionali in grado di operare sugli aspetti percettivi, sensoriali ed emozionali del progetto. La componente percettiva è ciò che l'artefatto ha come strumento per interfacciarsi al mondo dei sensi umani, le aziende negli anni hanno ritenuto questa componente parametro essenziale per rendere vincente un prodotto sul mercato. Lo scopo del Master è formare professionisti in grado di progettare l'esperienza sensoriale ed emozionale che instauriamo con gli oggetti e gli ambienti e quindi in grado di leggere, interpretare ed anticipare i cambiamenti culturali e sociali al fine di orientare l'innovazione.

La didattica del Master, erogata in lingua inglese, è basata su un mix di lezioni teoriche, testimonianze e approfondimenti tecnici, correlati ad attività pratiche e workshop che si terranno in modalità blended (on-line e in presenza). Le lezioni introduttive e specialistiche saranno affidate a una faculty altamente qualificata, composta di docenti del Politecnico di Milano, professionisti ed esperti di settore che arrivano dal mondo delle imprese. A questi si aggiungeranno attività pratiche e workshop per acquisire competenze di progetto e gestione oltre che la partecipazione a project work condotti in piccoli team che richiederanno la produzione di progetti concreti a partire da brief realizzati con il supporto di imprese, professionisti ed esperti di settore.

Il corso è stato presentato a maggio 2022 con l'avvio delle lezioni il 10 ottobre 2022 con un buon numero di iscritti. Il 20 luglio 2023 in Assemblea Assopannelli, sono stati presentati i risultati finali di questo primo percorso formativo con la presentazione dei lavori degli studenti nell'ambito del Project work: Surfaces.

## Percorso formativo con Istituti Tecnici per figure specialistiche dedicate all'Industria del Mobile e del Pannello

**Data inizio lavori:** 2021

**Responsabile:** Angela Lembo (Responsabile Assopannelli)

con la collaborazione di Alessandro Corazza (Referente imprenditoriale) e Cluster FVG.

**Obiettivo:** Un Campus tecnologico internazionale del Mobile e del Pannello che accoglie le migliori competenze e conoscenze a livello internazionale, con l'obiettivo di formare e aggiornare le imprese del nord-est italiano del settore; un modello di riferimento europeo che disegnerà il nuovo Mobile e Pannello del Friuli Venezia Giulia e del made in Italy; un organismo che percorrerà la twin transition, la sfida che il comparto dovrà affrontare nel prossimo decennio ragionando su linee produttive dalle tecnologie futuristiche; un progetto innovativo che innescherà un processo virtuoso, partendo dalla attrattività del manifatturiero del Fvg, passando per la valorizzazione dei talenti che operano nel processo di digitalizzazione dell'industria, per arrivare alla visibilità del territorio regionale in Europa e all'estero. Un progetto, quello del nuovo "centro europeo" del Mobile, che gode di una partnership pubblico-privata fortemente convinta in un progetto che rende protagonista uno dei comparti più dinamici in Italia, un comparto che in Friuli-Venezia Giulia vale oltre 4 miliardi di fatturato annuo, di cui la metà in export, e pone la nostra regione tra i pilastri del made in Italy di settore.

**Attività in corso:** il Campus – dopo una gestione di oltre due anni e l'impegno del territorio, di Cluster Fvg Legno Arredo Casa, imprese di Federlegno Arredo – Assopannelli, Università degli Studi di Udine – e grazie allo stanziamento di fondi regionali assegnati al Comune di Brugnera destinati alla fase progettuale e di attuazione, ha segnato una svolta epocale per il distretto del Mobile del Fvg.

Grazie all'Associazione e al Coordinatore di Gruppo del nord est, Alessandro Corazza, siamo arrivati ad ottenere nuovi modelli formativi e di sviluppo territoriale che ha portato all'avviamento della "Innovation Platform - Tecnologie per il mobile e pannelli" realizzata in stretta collaborazione con Cluster Legno Arredo Casa FVG. La scuola ISIS Carnielli di Brugnera, territorio nevralgico del distretto del mobile del Livenza a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è stata individuata come luogo dove poter attivare la prima Innovation Platform, per accompagnare studenti e operatori nei percorsi di transizione digitale dei processi produttivi, programmazione di macchinari tecnologicamente avanzati e per l'aggiornamento del personale interno nonché la riqualificazione del capitale umano da valorizzare all'interno delle filiere produttive collegate ai pannelli e al mobile.

Le innovative attrezzature del laboratorio, rese disponibili dal partner tecnologico BIESSE, serviranno per provare sistemi digitalizzati per la gestione della produzione, virtualizzatori di sistemi macchina e una sala dedicata al taglio laser. La piattaforma potrà essere utilizzata per percorsi formativi sia dagli studenti che dalle imprese del settore. La presentazione del progetto è avvenuta durante l'assemblea di Assopannelli il 5 ottobre 2022 presso l'istituto.

Il percorso formativo proseguirà anche per il prossimo anno scolastico 2023-2024.

# PIOPPICOLTURA

## Aggiornamento annuale della mappatura dei pioppeti con procedura satellitare

**Data inizio lavori:** 2019

**Responsabile:** Angela Lembo (Responsabile Assopannelli) con la collaborazione dell'Università di Firenze.

**Obiettivo:** creare una Start-Up per il mantenimento e ulteriore affiancamento circa l'utilizzo delle informazioni derivanti da Sentinel-2 per il monitoraggio annuale delle superfici investite. Il sistema di aggiornamento si basa sulla metodologia messa a punto durante il progetto Monipoplar da Università di Firenze e CREA.

**Attività in corso:** è stato dato incarico per il 6° anno consecutivo al prosieguo nella sua implementazione della mappatura dei dati a Bluebiloba.

A febbraio 2023 è stato inviato ai soci e messo sul sito dell'associazione, un aggiornamento della mappatura delle piantagioni specializzate di pioppo ad alto fusto nella Pianura Padano-Veneta con la loro evoluzione dal 2017 fino all'estate del 2021. Il sistema di classificazione e mappatura delle piantagioni di pioppo specializzate ad alto fusto, è stato realizzato sfruttando le informazioni derivanti dai satelliti Sentinel-2 e convalidato con immagini estive Planet

## CREA-FL per affidamento indagine produzione vivaistica pioppicola e stima superficie pioppeti

**Data inizio lavori:** 2022

**Responsabile:** Angela Lembo (Responsabile Assopannelli) con la collaborazione di Nicoletta Azzi (Referente imprenditoriale).

**Obiettivo:** CREA-FL si impegna nella realizzazione di una indagine sulle produzioni e commercializzazione del materiale vivaistico destinato alla pioppicoltura dal per l'anno 2022.

**Attività in corso:** I dati della consistenza delle piante di pioppo nei vivai di aziende agricole specializzate (pioppelle certificate), distinti per varietà clonale e per età, rappresentano un efficace indicatore per stimare in linea di massima le superfici che potrebbero annualmente essere piantate.

Non tutte le piante prodotte in vivaio sono destinate alle piantagioni specializzate di pioppo per scopo produttivo, o commercializzate a livello nazionale per cui le superfici annualmente piantate possono derivare esclusivamente dalle piante effettivamente commercializzate. I dati disponibili tramite gli organismi ufficiali rappresentano la base per ulteriori indagini che si intende sviluppare.

È stato dato l'incarico al CREA-FL, mediante i contatti diretti con le imprese agri-

cole, a raccogliere e monitorare i dati puntuali sulle entità del materiale effettivamente distribuito per costituire le nuove piantagioni specializzate di pioppo. Tali dati verranno convogliati ed inseriti nelle risultanze del monitoraggio satellitare, al fine di avere una visione completa sulle proiezioni di disponibilità effettive del legno di pioppo nel territorio Nazionale.

## **Ridefinizione e attuazione di un nuovo “Accordo Interregionale per la Pioppicoltura”**

**Data inizio lavori:** 2022

**Responsabile:** Angela Lembo (Responsabile Assopannelli) con la collaborazione di Nicoletta Azzi (Referente imprenditoriale), Regione Autonoma FVG, Regione Lombardia e Regione Piemonte

**Obiettivo:** Rivisitazione dell'accordo sulla pioppicoltura italiana siglato a Venezia nel 2014 per dare nuova attualizzazione agli obiettivi ivi contenuti in vista della nuova PAC e del nuovo Piano di Sviluppo Nazionale.

**Attività in corso:** Al fine di rilanciare i diversi settori della filiera pioppicola, è necessario rielaborare l'accordo siglato a Venezia cercando di implementarlo con nuovi stakeholder (es. Autorità Bacino, Enti Certificazione, Centri Ricerca, Università, ecc...), sia allargandolo ad altre Regioni che possono farsi promotrici di attenzione concreta alla pioppicoltura come valida alternativa al legname proveniente da foreste e/o per altri ambiti industriali.

La richiesta di Assopannelli è stata avallata dalla Regione FVG, Lombardia e Piemonte che – in data 14 giugno 2023 - hanno dato seguito con l'istituzione di un tavolo tecnico di lavoro per il coordinamento e definizione degli aspetti utili alla rielaborazione e attuazione dell'accordo.

# PROGETTI EUROPEI

## LIFE C-Farms

**Finanziato da:** Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE

**Data inizio lavori:** 2022

**Responsabile:** Chiara Terraneo (Responsabile Ufficio Bandi FLA) con la collaborazione di Angela Lembo (Coordinatore Area Legno FLA).

**Obiettivi:** il 20 dicembre 2021 è partito ufficialmente il progetto C-FARMS - Carbon Farming Certification System, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma LIFE, strumento di finanziamento dell'Unione europea atto a sostenere la realizzazione di progetti dedicati all'ambiente e al contrasto del cambiamento climatico.

FederlegnoArredo/Assopannelli, da sempre impegnata nella valorizzazione della capacità della materia prima legnosa di stoccare CO<sub>2</sub>, si è fatto capofila di progetto.

Tra gli obiettivi del progetto, essenziale è stata la creazione del sistema informativo geospaziale dimostrativo ad alta risoluzione (GIS-FARMS), che tende ad identificare il potenziale di mitigazione del settore agricolo.

**Attività in corso:** Nelle sue prime fasi, il progetto ha mappato le aziende agricole lombarde sulla base di diversi parametri (tra cui estensione e tipologia di coltivazione), individuando le pratiche di Carbon Farming già diffuse e più efficaci nel favorire il Carbon stock nel suolo agricolo, impedendo o rallentando di conseguenza il rilascio di carbonio in atmosfera. Un secondo approfondimento è stato fatto sulle aziende agricole con coltivazione di pioppi, indicando nella pioppicoltura una pratica di Carbon farming virtuosa, da incentivare e sviluppare, grazie alle ottime performance nello stoccaggio di carbonio nel suolo e nelle piante.

Il 18 luglio 2023 si è tenuto a Roma l'evento finale con presentazione del progetto, dei risultati e obiettivi raggiunti, inclusa la proposta di schema di certificazione per i crediti da carbonio stoccato nel suolo.

## EcoReFibre – Ecological Solutions for Recovery of Secondary Materials from Post-Consumer Fibreboards

**Data inizio lavori:** 2022

**Responsabile:** Chiara Terraneo (Responsabile Ufficio Bandi FLA) con la collaborazione di Angela Lembo (Coordinatore Area Legno FLA) e Omar Degoli (Responsabile Ufficio Ambiente FLA).

Partito a maggio 2022, il progetto **EcoReFibre** – Ecological Solutions for Recovery of Secondary Materials from Post-Consumer Fibreboards, – della durata di quattro anni – mira a sviluppare nuove tecnologie e metodologie innovative per il riciclo



dei pannelli MDF post-consumo, verso una nuova materia prima seconda così da aumentare le risorse di legno disponibili in Europa. Cinque promettenti impianti pilota saranno realizzati da produttori di pannelli per dimostrare come gli approcci di Economia Circolare legati a tecnologie innovative e supportate dal digitale consentiranno una sicura fornitura di materie prime.

L'obiettivo ambizioso è di sostituire fino al 25% delle fibre vergini usate nella produzione di nuovi pannelli con fibre di recupero. Il consorzio comprende 20 partner da sette Paesi europei, tra cui FederlegnoArredo che partecipa al progetto per raccogliere input e trasferire i risultati alle imprese italiane.

**Attività in corso:** Dal 3 al 5 maggio 2023 si è tenuto a Oslo il terzo partner meeting del progetto ECOREFIBRE.

FederlegnoArredo / Assopannelli insieme a EPF, l'associazione europea dei produttori di pannelli a base legnosa, segue la parte di comunicazione di queste attività, ricordando che attualmente una parte dei rifiuti di MDF è già riciclato all'interno dei cicli di produzione dei pannelli truciolari. La prossima riunione di progetto si terrà a Parigi a novembre 2023 e avverrà a valle della consegna dei primi risultati previsti dal progetto per diverse attività.

## CO2 PEF&PES (sviluppo dei servizi ecosistemici forestali)

**Data inizio lavori:** 2022

**Responsabile:** Chiara Terraneo (Responsabile Ufficio Bandi FLA) con la collaborazione di Angela Lembo (Coordinatore Area Legno FLA) e Omar Degoli (Responsabile Ufficio Ambiente FLA).

**Obiettivi:** sostituire fino al 25% delle fibre vergini usate nella produzione di nuovi pannelli con fibre di recupero.

**Attività in corso:** Il 3 giugno 2020 in FederlegnoArredo è partito ufficialmente il progetto "LIFE PEF&PES" - product environmental footprint and production of ecosystem services, grazie al programma LIFE, lo strumento di finanziamento dell'Unione Europea atto a sostenere la realizzazione di progetti dedicati all'ambiente e al clima.

Il progetto si costituisce su quattro pilastri.

- definizione di servizi ecosistemici identificativi per le aree forestali italiane
- creazione per ognuno dei servizi ecosistemici degli strumenti finanziari
- quantificazione delle performance generate dai servizi ecosistemici nei prodotti a base legno lungo l'intera filiera produttiva, attraverso le metodologie PEF (product environmental footprint) e LCA (Life Cycle Assessment).
- creare maggiore consapevolezza agli Organi Istituzionali che devono affrontare scelte e compromessi sulla gestione e uso del suolo,

IL 24 marzo 2023 si è tenuto un Convegno di presentazione dei primi risultati del

progetto a cui hanno partecipato oltre 70 delegati a livello nazionale, rappresentanti del mondo scientifico, delle Istituzioni e delle imprese che si sono confrontati sulle opportunità e strumenti atti alla valorizzazione del patrimonio forestale italiano. Riaffermare il principio dell'uso a cascata del legno e incentivare una programmazione strutturata della gestione forestale per favorire l'immissione di legno italiano nella filiera domestica del legno-arredo sono tra gli obiettivi condivisi e operativamente indirizzati da tutti i partecipanti.

Sempre nell'ambito di tale progetto, in collaborazione con Rete Clima, è stata attivata una piattaforma web interattiva, grazie alla quale è possibile utilizzare il "Carbon Tool", uno strumento finalizzato al calcolo dello stock netto di carbonio nel legno segato, in relazione alle diverse specie legnose tipiche dei boschi italiani ed europei.

Il calcolo tiene conto:

- dell'impronta di carbonio della produzione di legno segato (dati dal database Ecoinvent);
- dello Stock di carbonio lordo di ciascuna diversa specie di alberi.

Terminato il calcolo, l'utente può scaricare un documento in formato pdf contenente i risultati dello stock netto di carbonio.

Il Progetto si concluderà il 31 dicembre 2023

## AMBIENTE E NORMATIVA

### Melamina - inserimento in Candidate List REACH

**Data inizio lavori:** 2022

**Responsabile:** Omar Degoli (resp. Ufficio Ambiente FLA) con la collaborazione di Angela Lembo (Responsabile Assopannelli)

**Attività in corso:** Il quattro agosto 2022 la Germania ha presentato una richiesta per il riconoscimento della melamina come sostanza molto preoccupante (SVHC) e il conseguente inserimento nella cosiddetta Candidate List, cioè la lista delle sostanze candidate all'autorizzazione (un provvedimento più severo del Reach, che porta il più delle volte all'esclusione dal mercato).

Con l'aggiornamento di gennaio 2023, la melamina è stata riconosciuta come sostanza molto preoccupante (SVHC) e inserita nella cosiddetta Candidate List del Reach, cioè la lista delle sostanze candidate all'autorizzazione.

Questo inserimento comporta per produttori e utilizzatori di articoli (prodotti) il

confronto con l'art. 33 del Reach, che regola le comunicazioni ai clienti nel caso in cui un articolo (prodotto) contenga una sostanza SVHC in quantità superiore allo 0.1% in peso. Dalle prime prove effettuate da EPF, confermate anche da alcune prove effettuate da aziende associate, i prodotti a base legnosa sono lontani da questo limite. Assopannelli ha tradotto una risposta standard preparata da EPF in proposito.

Dal punto di vista dell'ambiente di lavoro, le lavorazioni che necessitano di un approfondimento sono quelle legate alla produzione e all'uso di carte impregnate.

## Gestione sostanze pericolose - Linee guida e best practice

**Data inizio lavori:** 2023

**Responsabile:** Omar Degoli (Responsabile ufficio Ambiente e economia circolare FLA) con la collaborazione di Angela Lembo (Responsabile Assopannelli)

**Obiettivo:** l'inserimento della melamina nella Candidate List di sostanze pericolose, oltre all'abbassamento dei limiti avvenuto a gennaio 2023 per l'esposizione alle polveri di legno duro, e una certa difformità di comportamento di aziende e autorità sul tema dell'esposizione alla formaldeide, hanno fatto nascere l'esigenza di un momento di raccolta dati e di formulazione di indicazioni utili per le aziende da parte di FederlegnoArredo su questi temi.

**Attività in corso:** l'attività in progetto vede il coinvolgimento del gruppo Compensato, allo scopo di allineare le informazioni e dare indicazioni alle aziende su best practice da attuare in relazione alla gestione di agenti cancerogeni e/o reprotossici in azienda.

L'attività verrà seguita da un consulente. Un primo incontro è stato effettuato a luglio 2023 con Alfa solutions, ex Studio Alfa, che ha già collaborato con FLA per webinar sulla formaldeide, sulle polveri, e per la redazione di linee guida. L'incontro è stato svolto al fine di meglio precisare le esigenze delle aziende. Attualmente siamo in attesa di una proposta da parte del consulente che verrà poi discussa e valutata da Assopannelli.

L'inizio delle attività è previsto per l'autunno 2023.

## Processo per trasformazione in Norma della Prassi di riferimento "UNI/PdR 115:2021"

**Data inizio lavori:** 2022

**Responsabile:** Angela Lembo (Responsabile Assopannelli) con la collaborazione di Omar Degoli (Responsabile Ufficio Ambiente FLA) e Giuseppe Fragnelli (Responsabile Ufficio Tecnico-Normativo FLA).

**Obiettivo:** Definizione di procedure che permettono alle aziende di tenere sotto controllo la qualità del riciclato, puntando alla costruzione di un percorso che punti alla creazione di una linea guida per la gestione del legno di riciclo.

Attività in corso: le aziende del Gruppo Truciolare hanno dato avvio alla realizzazione di una Prassi di riferimento in ambito UNI che ha formalizzato il sistema "Gestionale" delle aziende italiane riassumendo le procedure che permettono alle aziende di tenere sotto controllo la qualità del riciclato, puntando alla costruzione di un percorso che punti alla creazione di una linea guida per la gestione del legno di riciclo. La UNI/PdR 115:2021 è stata pubblicata.

A settembre 2023 verrà avviato il processo per la conversione in norma della PDR. All'interno del quale saranno anche affrontate alcune specifiche relative ai metodi di test per i vari parametri (aggiornando quelli previsti dallo standard volontario EPF del 2002, che in qualche caso sono obsoleti o troppo vaghi).

## Nuovi limiti Formaldeide in Germania - Causa Legale contro Governo Tedesco

**Data inizio lavori:** giugno 2020

**Responsabile:** Angela Lembo (Coordinatore Area Legno) per contatti con aziende, con la collaborazione di Referenti Ufficio Rapporti Istituzionali, Studio Legale Melchers di Berlino e Paolo Fantoni (Referente Imprenditoriale FLA)

**Obiettivo:** richiedere alla commissione DG GROW e all'unità di indagare sull'atto tedesco verificando se è in linea con lo stato di diritto europeo e se non è contrario all'interesse dei cittadini e delle imprese dell'UE.

**Attività svolte:** La richiesta avanzata ai giudici tedeschi è stata quella di chiedere l'annullamento della norma tecnica che ha violato il diritto comunitario in duplice forma, sostanziale (è contro le norme tecniche del Regolamento Prodotti da Costruzione e contro le regole per ottenere la marchiatura CE) e formale (non ha rispettato le regole per la notifica delle norme tecniche).

La causa è stata depositata il 20 maggio 2021 presso la corte del tribunale di Berlino. Dopo una risposta della controparte, è stata depositata una controdeduzione il 15 dicembre 2021.

E' stata inviata una lettera al commissario Breton da parte dei MEP per richiesta di apertura procedura di infrazione, oltre ad avviare incontri interlocutori con nostra Ambasciata presso la Comunità Europea.

Sono state depositate dallo Studio Melchers che assiste la procedura 3 memorie di accuse e ricevute altrettante difensive dalla controparte.

Stiamo in attesa di essere convocati dal giudice tedesco in audizione, anche se l'ultima comunicazione degli avvocati riportava una situazione di calendario del Tribunale di udienze molto intasata e non sappiamo dire quando potrebbe essere programmata la nostra (sicuramente non prima di un anno).

## Risk assessment pannello truciolare

**Data inizio lavori:** 2021

**Responsabile:** Omar **Degoli** (Responsabile Ufficio Ambiente FLA) con la collaborazione di Angela Lembo (Responsabile Assopannelli)

**Obiettivo:** Ricerca che dimostri “scientificamente” che il pannello truciolare italiano (100% riciclato) non presenta caratteristiche tossicologiche e/o ambientali che creino problemi sia nell'utilizzo che nella fase di recupero finale

**Attività in corso:** dopo aver contattato alcuni Enti Universitari per l'elaborazione del documento di ricerca, l'incarico è stato affidato al prof. Tognotti dell'Università di Pisa, che già in precedenza aveva lavorato con le aziende del Gruppo Truciolare per l'elaborazione delle BAT di Siviglia. con le aziende si è discusso l'ambito e analisi di studio. In attesa di ricevere la prima bozza conclusiva della ricerca.

Lo studio sul risk assessment del pannello truciolare, commissionato al Prof Tognotti (Università di Pisa) per approfondire le possibili criticità legate al contenuto di riciclato del pannello truciolare rispetto a condizioni d'uso e fine vita si è concluso a settembre 2022.

È disponibile anche una sintesi non tecnica anche in versione in inglese approntata a marzo 2023 per eventuali presentazioni alle istituzioni europee. Lo studio servirà infatti a mettere in mostra il livello assolutamente conservativo dei limiti attuali (standard EPF) ai contenuti di inquinanti nel riciclato e l'assenza di rischi per l'uomo e l'ambiente, nel caso in cui sorgano a livello europeo delle istanze per limitare ulteriormente il materiale utilizzabile per la produzione di pannelli truciolari.

## Antincendio • Regola Tecnica Verticale

**Data inizio lavori:** 2020

**Responsabile:** Omar Degoli (Responsabile Ufficio Ambiente FLA) con la collaborazione di Angela Lembo (Responsabile Assopannelli)

**Obiettivo:** Implementazione di nuovo testo nazionale in materia antincendio nei depositi di rifiuti

**Attività in corso:** Le aziende del Gruppo pannello Truciolare aderenti ad Assopannelli, dopo attenta valutazione, hanno all'unanimità deciso di intraprendere uno studio volto a trovare una soluzione alternativa alla emanata “Regola Tecnica Verticale di Stoccaggio e Trattamento dei Rifiuti Legnosi” in relazione al calcolo della distanza di separazione tra cumuli di materiale legnoso a mezzo di prove sperimentali presso idoneo Istituto di Ricerca finalizzato all'analisi del comportamento al fuoco di materiale legnoso mantenuto in area di stoccaggio di materia seconda.

Federlegno, avvalendosi di un comitato tecnico composto da consulenti e da rappresentanti delle più importanti aziende produttive del comparto (GRUPPO FRATI, GRUPPO SAVIOLA, GRUPPO FANTONI E GRUPPO SAIB), è regista di questa importante fase di studio sulle migliori tecniche da adottare per la prevenzione

incendi dei depositi di rifiuti legnosi delle aziende del comparto.

Il decreto del 26 luglio 2022 sulle norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (Regola Tecnica Verticale) è stato pubblicato nella GU dell'11 agosto 2022.

Il decreto, che stabilisce limiti per chi effettua attività di gestione rifiuti, (non riguarda i semplici produttori di rifiuti) prevede limiti molto stringenti che riguardano la gestione dei piazzali di deposito.

Il 7 giugno 2023 si è avuto un ulteriore confronto con ing. Mazzaro (resp. VVFF) nel corso del quale lo stesso ha affermato che l'uscita dal campo di applicazione non è ritenuta percorribile, in quanto le aziende già ricadono nelle attività soggette al controllo dei VVFF previste dal DPR 151/2011 36.2C e 37.

I rappresentanti del ministero hanno affermato di essere impegnati a trovare una soluzione che consenta una applicazione larga di regole che siano coerenti con la situazione degli stabilimenti del pannello.

Lo studio del 2020/21 non è ritenuto adeguato perché non permette la modellazione.

Le condizioni di test devono essere più stressate per poter rappresentare situazioni che nel reale potrebbero verificarsi.

Le aziende del Gruppo pannello Truciolare aderenti ad Assopannelli stanno approfondendo la strada di un nuovo studio composto di una parte di prove sperimentali e di una di costruzione di un modello di incendio che possa permettere di adottare soluzioni più vicine alla realtà industriale di quanto previsto dalla soluzione proposta dalla RTV.

Al termine di questo approfondimento verrà valutata la possibilità di intraprendere un nuovo "studio di comparto" con gli obiettivi sopra citati, in relazione alla valutazione dell'effettiva possibilità di raggiungere un risultato che possa essere speso con profitto dall'interno settore in tutti gli stabilimenti.

## EUTR-EUDR

**Responsabile:** Angela Lembo (Coordinatore Area Legno) con la collaborazione di Giuseppe Fragnelli (Responsabile Ufficio Tecnico-Normativo FLA).

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.

Tale regolamento il cui acronimo è noto come EUDR, rispetto a quello maggiormente noto alla filiera Legno-Arredo Reg. UE 995/2010 (EUTR o Timber Regulation) al quale si è ispirato, introduce una serie di cambiamenti relativamente al commercio dei prodotti legnosi.

Il nuovo Regolamento EUDR oltre a vietare l'immissione di prodotti nell'UE di legno e prodotti da esso derivati non conformi alla legislazione applicabile nei Paesi

di estrazione della materia prima, vieta l'importazione e l'esportazione dalla comunità di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

Quando entra in vigore?

L'entrata in vigore del Regolamento è 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, ossia il 29 giugno 2023, **tuttavia la data della sua applicazione è prevista a decorrere dal 30 dicembre 2024**, fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, per i quali la decorrenza sarà al 30 giugno 2025.

## FIERE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Si è costituito nel maggio 2023 un Gruppo di Lavoro all'interno del Consiglio di Presidenza di Assopannelli al fine di rispondere alle esigenze emerse nel corso dell'Assemblea Straordinaria di gennaio 2023 ed inerenti la promozione ed internazionalizzazione dei comparti rappresentati.

Nella prima riunione del Gruppo sono state identificate delle manifestazioni significative per il settore rappresentato e su cui si potevano fare delle valutazioni anche con il nostro Ufficio rapporti istituzionali per eventuali contributi da richiedere all'ICE.

All'interno dell'incontro sono state valutate "interessanti" la fiera NKBA/KBIS di Las Vegas oltre ad altre opportunità legate a manifestazioni più specifiche su Atlanta (IWF) e New York (Boutique Design)

In merito alla prima e nel corso dello SMI si è avuto un incontro con la delegazione per verificare la possibilità di uno spazio espositivo collettivo per le aziende di Assopannelli.

Data però l'esiguo numero di manifestazione di interesse su questa fiera da parte degli associati, si è deciso di non procedere.

Verrà invece inviata richiesta all'ICE per attivazione di un contributo per una collettiva di Assopannelli nelle ultime due manifestazioni segnalate per il 2024.

# SOSTENIBILITÀ

Sempre per rispondere alle esigenze della base associativa, è stato costituito un altro Gruppo di Lavoro in seno al Direttivo di Associazione sul tema Sostenibilità

Si è evidenziato la necessità di affrontare il tema su tre livelli contigui e successivi:

## 1. EDUCATIONAL

Cioè implementare dei contenuti in un vademecum che aiuti le imprese in primis all'aspetto organizzativo interno all'azienda stessa: quali figure professionali servono oggi e serviranno domani ma soprattutto quali contenuti queste persone devono avere per discernere tutte le tematiche di sostenibilità. È questo un percorso di "ristrutturazione aziendale" che porta ad un'analisi con cambiamenti a volte anche strutturali all'interno dell'azienda stessa. I passi devono essere compiuti sulla base di un obiettivo finale, es. come e cosa comunicare al cliente ultimo. Questo percorso può essere intrapreso anche attraverso webinar o corsi formativi strutturati definiti in collaborazione con alcuni Istituti Universitari.

## 2. STANDARDIZZAZIONE

Cioè individuare delle regole / standard per indirizzare le aziende, creando ad esempio delle metodologie di rating ESG che attraverso questi algoritmi possano definire dei "TOOLS" che diano supporto operativo alla stesura dei bilanci di sostenibilità (si potrebbero immaginare 2 o 3 format per dimensione aziendale, fatturato o merceologia)

## 3. COMUNICAZIONE

definire un elemento anticipatore e distintivo attraverso un manifesto condiviso a livello associativo che ne enfatizzi il messaggio rafforzandone la percezione del cliente / consumatore

Si sta valutando una comunicazione diretta ai soci al fine di capire quanti e quali sono le aziende interessate a questo tipo di servizio da sviluppare al fine di capire se l'obiettivo che ci siamo dati incontra i loro bisogni.



# PROGETTI E ATTIVITÀ INTERASSOCIATIVE

## **EPR – MITE: previsione nuovi schemi di responsabilità estesa delle demolizioni**

**Data inizio lavori:** 2021

**Responsabile:** Omar Degoli (Responsabile Ufficio Ambiente FLA) con la collaborazione di Paolo Fantoni (Referente Imprenditoriale per FLA) e Angela Lembo (Coordinatore Area Legno)

**Obiettivo:** da colloqui con il Ministero, si è appreso che le priorità per un'applicazione della Responsabilità Estesa del Produttore sono al momento rilette al settore tessile e al flusso della raccolta differenziata nel settore edile.

**Attività in corso:** i Presidenti di area coinvolti in questo processo di proposta e approvazione al MITE di un EPR per il solo legno da demolizione, si sono detti concordi nell'approntare con Rilegno, una proposta di gestione dello scarto edile legnoso sia sul piano di scarto in azienda che su quello da rifiuto edile di ritorno dai cantieri (Responsabilità Estesa del Produttore) che ne individui chiaramente le finalità, modalità e condizioni.

Da incontri con i Presidenti di area si è deciso – per un maggiore efficientamento della filiera – a che tutto il comparto rappresentato dal sistema “edile” possa essere interessato a porre l'accento sulla tematica (non solo Assolegno ma anche EdilegnoArredo). In incontri successivi avuti con il Ministero competente in materia, FederlegnoArredo rappresentava la sua preferenza per la costruzione di una responsabilità estesa attraverso la formalizzazione del ruolo di Rilegno anche per queste frazioni, in quanto una attività di raccolta e avvio a riciclo in tal senso è già effettuata anche se non compresa nello scopo del consorzio e non partecipata finanziariamente dalle aziende del settore delle costruzioni in legno.

Le interlocuzioni con Rilegno per un possibile allargamento dell'operatività del Consorzio avviate nel corso del 2021 e proseguite in vari step nel corso di questi ultimi anni, hanno portato Rilegno a iniziare un percorso in questo senso. che però non prevede la limitazione ai solo prodotti in legno per edilizia ma un generico allargamento a “manufatti in legno”.

Dobbiamo prendere atto che la logica EPR, anche alla luce dei più recenti orientamenti normativi europei e nazionali, fa una scelta precisa: considera il prodotto finito come qualcosa di più ampio e complesso che non i vari materiali che lo compongono. E per questo affida le responsabilità della gestione fine vita al “Produttore del prodotto” anziché al fabbricante del singolo materiale.

Le associazioni che rappresentano il mondo dell'arredo in FederlegnoArredo sono impegnate a costruire uno scenario che operi nella stessa direzione, ed assistere i propri associati nell'intero arco delle problematiche che riguardano la transizione ecologica dei loro prodotti: dall'ecodesign all'impiego di materiali sostenibili; dalle

prospettive di recupero, riciclo e valorizzazione di tutti i rifiuti generati dalla filiera arredo fino all'allungamento del ciclo di vita del prodotto e alle strategie di "riuso di qualità".

Rilegno ha proseguito il lavoro di costruzione di consenso interno attorno alla proposta. Una volta raggiunto questo equilibrio dovrà presentare al MASE le sue intenzioni prima di procedere alla modifica dello statuto.

## Portale Unico per le Certificazioni Ambientali

**Data inizio lavori:** 2021

**Responsabile:** Angela Lembo (Coordinatore Area Legno) con la collaborazione di Alessandro Calcaterra (Referente imprenditoriale).

**Obiettivo:** dare valore alla filiera e offrire alle imprese utili strumenti per efficientare le attività che portino ad un audit congiunto legato alla doppia certificazione FSC e PEFC.

**Attività in corso:** La filiera del legno rappresenta una grande risorsa per l'economia italiana che, per ragioni storiche e per vocazione naturale, ha saputo divenire uno dei maggiori poli a livello internazionale nella trasformazione della materia prima legno. Con il progetto "Piattaforma Certificazioni FLA", FederlegnoArredo intende dare valore alla filiera e offrire alle imprese utili strumenti per efficientare le attività che portino ad un audit congiunto legato alla doppia certificazione FSC e PEFC. Questo porterebbe sicuramente ad una maggiore penetrazione delle organizzazioni italiane nei mercati internazionali, con particolare riferimento a quelli legati al contract, alla grande distribuzione, alla moda e ai generi di lusso.

E' stata avviata ad inizio anno un'analisi di progetto web, mirato alla creazione di un sistema di gestione delle certificazioni, unificando i due processi di certificazione FSC e PEFC.

Questa attività di analisi ha avuto come obiettivo mediante varie fasi di brainstorming con FLA ed il proprio team di consulenti certificatori, di mettere le basi complete dell'intero progetto, nonché le linee guida per la creazione di un portale professionale e dettagliato.

Sono state stabilite le funzionalità, i processi della piattaforma e il dimensionamento della stessa. È stato successivamente implementato un portale FLA avente la finalità di accelerare la successiva attività di audit in campo e di armonizzare l'approccio alla certificazione operata anche da diversi Organismi di Certificazione.

Entro la fine di settembre, verrà definita la prima pubblicazione (in area protetta e riservata) che servirà al team interno per verificarne l'implementazione per tutti i soci FLA.



AGGIORNAMENTO  
TECNICO-NORMATIVO

## **FORMALDEIDE**

La restrizione per la formaldeide che comporta per i prodotti a base legno un limite di E1/2 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 luglio 2023 (Regolamento 2023/1464). A partire dal 6 agosto 2026 tutti i mobili e i prodotti a base legno devono rispettare il limite di E1/2. I parametri di riferimento sono quelli della norma EN 717-1 ma senza una citazione diretta. I prodotti che rilasciano naturalmente formaldeide come il legno sono esclusi.

## **BIOMASSA E ENERGIE RINNOVABILI (RED III)**

La direttiva RED III dopo l'accordo tra Parlamento, Commissione e Consiglio UE di giugno, sarà votata definitivamente dal Parlamento Europeo a settembre 2023. Il tema della competizione tra utilizzo industriale e energetico delle biomasse forestali è stato oggetto di un intenso dibattito tra gli stati membri. La nuova direttiva aumenta gli obiettivi sulle rinnovabili ma introduce limiti alla combustione diretta di alcune tipologie di legname di interesse industriale. La direttiva abbassa inoltre la taglia di impianto oltre la quale è necessario rispettare i criteri di sostenibilità delle biomasse, introduce il principio dell'uso a cascata del legno e limita il ricorso a futuri incentivi economici per l'energia da biomassa.

## **MELAMINA - INSERIMENTO IN CANDIDATE LIST REACH**

Con l'aggiornamento di gennaio 2023, la melamina è stata riconosciuta come sostanza molto preoccupante (SVHC) e inserita nella cosiddetta Candidate List del Reach, cioè la lista delle sostanze candidate all'autorizzazione. Questo inserimento comporta per produttori e utilizzatori di articoli (prodotti) il confronto con l'art. 33 del Reach, che regola le comunicazioni ai clienti nel caso in cui un articolo (prodotto) contenga una sostanza SVHC in quantità superiore allo 0.1% in peso. Dalle prime prove effettuate da EPF, confermate anche da alcune prove effettuate da aziende associate, i prodotti a base legnosa sono lontani da questo limite. Assopannelli ha tradotto una risposta standard preparata da EPF in proposito. Dal punto di vista dell'ambiente di lavoro, le lavorazioni che necessitano di un approfondimento sono quelle legate alla produzione e all'uso di carte impregnate.

## **POLVERI DI LEGNO DURO - ABBASSAMENTO LIMITI DI ESPOSIZIONE**

Come già previsto dal decreto del 9 giugno 2020 (che recepisce la direttiva 2017/2398 del Parlamento Europeo), a gennaio 2023 è scattato un nuovo abbassamento del limite per l'esposizione professionale alle polveri di legno duro, che è ora fissato a 2 mg/m<sup>3</sup>. Il limite continua a riferirsi alle polveri di legno duro, fermo restando che in caso in cui le polveri di legno duro siano mischiate con altre tipologie di legni, si debba considerare l'attività come se fosse condotta tutta su legni duri.

## **BREXIT**

Al momento il Regno Unito ha prorogato la possibilità di accettare prodotti da costruzione marcati CE come conformi fino a fine 2024.

## CPR

Al momento il testo è in discussione e la norma armonizzata EN 13986 necessita di essere revisionata. Fino a che il CPR non sarà adottato non sarà possibile revisionarla; tuttavia, il CEN TC 112 chiederà alla Commissione di includere il mandato M 113 per i pannelli a base di legno nel calendario per il processo Acquis insieme al mandato 112 per il legno da costruzione. Questo dovrebbe essere richiesto dalle autorità nazionali competenti.

## CANADA

Dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il Regolamento sulle emissioni di formaldeide dai prodotti a base legno in Canada che riprende la normativa USA che include però la richiesta che dichiarazioni ed etichettature siano esplicitate anche in lingua francese.

## EUTR-EUDR

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010.

Tale regolamento il cui acronimo è noto come EUDR, rispetto a quello maggiormente noto alla filiera Legno-Arredo, Regolamento (UE) 995/2010 (EUTR o Timber Regulation) al quale si è ispirato, introduce una serie di cambiamenti relativamente al commercio dei prodotti legnosi.

Il nuovo Regolamento EUDR, oltre a vietare l'immissione di prodotti nell'UE di legno e prodotti da esso derivati non conformi alla legislazione applicabile nei Paesi di estrazione della materia prima, vieta l'importazione e l'esportazione dalla comunità di prodotti che hanno causato deforestazione o degrado forestale successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

### Quando entra in vigore?

Il Regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, ossia il 29 giugno 2023; **tuttavia, la data della sua applicazione è prevista a decorrere dal 30 dicembre 2024**, fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del Regolamento (UE) n. 995/2010, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come microimprese o piccole imprese rispettivamente a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2013/34/UE, per i quali la decorrenza sarà al 30 giugno 2025.

## **Cosa cambia rispetto all'EUTR?**

Nello scopo del nuovo Regolamento EUDR, oltre al legno, sono state inserite altre categorie merceologiche che impattano sulla deforestazione e sul degrado forestale (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma e soia) includendo la gran parte dei prodotti da esse derivati.

Per quanto riguarda la filiera Legno-Arredo è stata ampliata la gamma di prodotti, rispetto a quelli assoggettati ad obbligo di dovuta diligenza ai sensi dell'EUTR o Reg. 995/2010. In particolare, gli obblighi di Dovuta Diligenza ed i requisiti del regolamento EUDR sono stati estesi a tutto il capitolo 44 della Nomenclatura Combinata "LEGGNO E LAVORI DI LEGNO; CARBONE DI LEGNA". Alle sotto voci già presenti per i mobili di legno è stata aggiunta la voce 9401 "Mobili per sedersi" (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno. Infine, sempre per prodotti originati dal legno ai prodotti definiti come "Pasta di legno e carta" dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, si aggiungono quelli del capitolo 49 "Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa, manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta". Anche per i prodotti coperti da licenza FLEGT e quelli assoggettati a normativa CITES e coperti da licenze occorrerà effettuare la dovuta diligenza.

Rispetto al Reg. Ue 995/2010, sono considerati operatori anche i commercianti che non rientrano nella definizione e nei parametri previsti per le micro e piccole imprese ai sensi dell'Art 3 paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE.

Oltre all'ampliamento dei prodotti, rispetto all'EUTR, il nuovo regolamento introduce l'obbligo della Dichiarazione di Dovuta Diligenza. Questa dichiarazione contiene una serie di informazioni relative ai prodotti commercializzati come la georeferenziazione delle aree di estrazione/produzione delle materie prime in essi contenute e la data di estrazione delle stesse; di fatto queste azioni rappresentano uno strumento di tracciabilità che segue i prodotti in tutte le transazioni commerciali. La suddetta dichiarazione fatta dagli operatori accompagnerà la merce nelle varie transazioni diventando di fatto un documento necessario ai fini dello sdoganamento in fase di importazione e all'esportazione al di fuori dell'UE.

La dichiarazione di dovuta diligenza verrà trasmessa in modalità telematica dagli operatori che immettono prodotti regolamentati in UE alle autorità preposte che rilasceranno un codice che seguirà la merce ceduta ad altri operatori o commercianti. Il sistema telematico dovrà essere realizzato dalla Commissione UE.

Ricordiamo che fino alla data di decorrenza del nuovo regolamento, si continua ad applicare il Reg. UE n.995/2010 o EUTR.

Nel periodo che intercorre da oggi al 30 dicembre 2024, data di applicazione del regolamento, verrà approfondito lo studio del regolamento per dare la più ampia informazione possibile agli associati e per aiutarli nell'operatività da mettere in pratica. Nel frattempo, si attende la pubblicazione delle linee guida che la Commis-

sione elaborerà per renderle disponibili ai portatori d'interesse e a tutti i soggetti coinvolti dal regolamento.

## LACEY ACT - USA

Entro il 2023 verrà implementata la fase VII del Lacey Act statunitense includendo molti prodotti ad oggi esclusi dalla dichiarazione obbligatoria per l'importazione (come ad esempio gli arredi e tanti prodotti del capitolo 44 della nomenclatura combinata delle merci). Questo comporterà per gli esportatori il dover fornire le informazioni inerenti prodotti legnosi incorporati negli arredi soprattutto per quanto concerne la specie e il luogo di abbattimento.

## CITES

Si segnala che dal 23 febbraio 2023 sono in Appendix II della CITES le popolazioni africane di *Azelia*, di *Pterocarpus* spp con Annotazione #17 e quelle di *Khaya* spp. (tutte con Annotazione #17).

Cambiamento dell'Annotazione #10 della Specie *Paubrasilia echinata* con estensione degli assortimenti legnosi sottoposti a protezione.

Le modifiche sono state recepite nel Reg. UE n. 338/97 e s.m.i. a maggio 2023 ed è quindi terminato il periodo transitorio: per l'importazione delle stesse è necessaria la licenza d'importazione.

Restano valide le prescrizioni per le notifiche d'importazione per le specie in allegato D al Reg UE n. 338/97 ovvero, l'Okoumé (*Aucoumea klaineana* e *Boswellia* spp); Ipé (*Handroanthus* spp, *Tabebuia* spp e *Roseodendron* spp); Sapelli (*Entandrophragma cylindricum*); Moabi (*Baillonella toxisperma*); Camaru (*Dipteryx* spp); Panga panga (*Millettia stuhlmannii*); Burma padauk (*Pterocarpus macrocarpus*).

## NORME TECNICHE:

### ISO

A livello internazionale si segnala che nelle norme della serie EN ISO 12460 "Formaldehyde – Gas analysis method" è stato inserito il nuovo sistema analitico basato sulla spettroscopia laser più rapido ed affidabile secondo gli studi effettuati dai laboratori.

Tramite il SC3 PLYWOOD dell'ISO TC 89 (11 ottobre scorso) si è approvata la richiesta di revisione della norma ISO 10033-1:2011 "Laminated veneer lumber (LVL) – Bonding quality – Part 1: Test methods", mentre è stata confermata la ISO 10033-2:2011 "Laminated veneer lumber (LVL) – Bonding quality – Part 2: Requirements".

La norma ISO 12466-2 "Plywood – Bonding quality – Part 2: Requirements" è stata confermata.

### CEN

È emersa l'esigenza, da vari membri del CEN TC 112, di riaprire i lavori di revisione della norma armonizzata **EN 13986** sulla marcatura CE dei pannelli a base legno.

E' in corso la stesura di un primo documento di lavoro per definire un sistema di determinazione ed estrazione della melamina con cromatografia ad alta prestazione (HPLC) con rilevazione ultravioletta.

L'ultima plenaria del CEN TC 112 di maggio 2023 ha deciso di:

- riconfermare la norma EN 1087-1 "Particleboards - Determination of moisture resistance - Part 1: Boil test" in revisione sistematica;
- Riconfermare la norma EN 320 "Particleboards and fibreboards - Determination of resistance to axial withdrawal of screws" in revisione sistematica.

In ambito EPF si è discusso sulla necessità di **revisare la serie delle norme EN 326** sul campionamento, il taglio ed il collaudo dei provini per i test di QCL. La revisione di questi standard può migliorare le attività interne dei produttori; tuttavia, molti rappresentanti esprimono preoccupazione che le modifiche possano impattare negativamente soprattutto in relazione alla caratterizzazione dei pannelli dal punto di vista delle emissioni / contenuti di sostanze. I lavori di revisione hanno evidenziato alcune problematiche per la parte 1 della norma e al momento sono necessarie ulteriori discussioni e riunioni dei WG per definire come procedere anche in base ai confronti con le industrie di produzione.



I lavori di revisione della EN 12369-1 "Pannelli a base di legno - Valori caratteristici per la progettazione strutturale - OSB, pannelli di particelle e pannelli di fibra", sono in corso, ed occorrerà aggiungere anche quelli caratteristici per i pannelli MDF-RWH.

Durante l'ultima riunione plenaria di maggio 2023 il CEN TC 112 ha deciso di procedere alla revisione della norma EN 12369-2 "Wood-based panels - Characteristic values for structural design -Part 2: Plywood", mentre la norma EN 12369-3: "Wood-based panels - Characteristic values for structural design - Part 3: Solid-wood panels" è stata pubblicata lo scorso luglio 2022.

I lavori per la revisione della norma EN 1058 "Pannelli a base di legno - Determinazione dei valori caratteristici al 5° percentile e dei valori caratteristici medi" sono in corso.

Omar Degoli e Giuseppe Fragnelli

**REGOLAMENTO (UE) 2023/1464 DELLA COMMISSIONE****del 14 luglio 2023****che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La formaldeide è un gas altamente reattivo in condizioni di temperatura ambiente e pressione atmosferica. È classificata nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> come sostanza cancerogena di categoria 1B, mutagena di categoria 2, con tossicità acuta di categoria 3, corrosiva per la pelle di categoria 1B e sensibilizzante della pelle di categoria 1.
- (2) La formaldeide è una sostanza chimica a elevato volume di produzione con un'ampia gamma di usi. Viene altresì prodotta a livello endogeno negli esseri umani e negli animali ed è un intermedio metabolico essenziale in tutte le cellule. Inoltre il 98 % della formaldeide fabbricata o importata nell'Unione è usata come sostanza intermedia nella produzione di resine a base di formaldeide, materiali termoplastici e altre sostanze chimiche, a loro volta utilizzate in una vasta gamma di applicazioni. Le resine a base di formaldeide sono utilizzate nella produzione di una grande varietà di articoli che, di conseguenza, possono rilasciare formaldeide. Le resine a base di formaldeide sono utilizzate principalmente nella fabbricazione di pannelli a base di legno, dove fungono da legante per le particelle di legno. Tali resine sono utilizzate anche nella produzione di altri prodotti a base di legno, come mobili e pavimenti, nonché per carta da parati, schiume, parti di veicoli stradali e aeromobili, prodotti tessili e in pelle.
- (3) Il 20 dicembre 2017 <sup>(3)</sup>, a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») di predisporre un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato XV del medesimo regolamento (di seguito «il fascicolo conforme all'allegato XV»), al fine di valutare il rischio per la salute umana derivante dalla formaldeide e dalle sostanze che rilasciano formaldeide in miscele e articoli per l'uso da parte dei consumatori.
- (4) L'11 marzo 2019 l'Agenzia (denominata, nel contesto della presentazione di un fascicolo, «il soggetto che ha presentato il fascicolo») ha presentato il fascicolo conforme all'allegato XV <sup>(4)</sup>, in cui si dimostra che il rischio per la salute umana derivante dalla formaldeide rilasciata dagli articoli di consumo in ambienti chiusi non è adeguatamente controllato in tutti gli scenari e richiede un'azione a livello di UE.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> [https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde\\_cion\\_reqst\\_axvdossier\\_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e](https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_cion_reqst_axvdossier_en.pdf/11d4a99a-7210-839a-921d-1a9a4129e93e).

<sup>(4)</sup> <https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e182439477>.

- (5) Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha valutato il pericolo connesso alla formaldeide considerando gli effetti della sostanza su vari parametri (endpoint) e ha concluso che il rischio di inalazione negli esseri umani, che porta ad irritazioni, è quello con effetti più rilevanti. Nel fascicolo conforme all'allegato XV sono stati valutati i rischi da inalazione di formaldeide associati all'esposizione dei consumatori rispetto alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sulla qualità dell'aria negli ambienti chiusi per quanto riguarda la formaldeide (concentrazione media su 30 minuti in base all'irritazione sensoriale negli esseri umani) <sup>(5)</sup>. Le linee guida prevedono un valore a breve termine (0,1 mg/m<sup>3</sup>) al fine di prevenire effetti dannosi sulla funzione polmonare, così come ripercussioni sulla salute a lungo termine, tra cui il cancro nasofaringeo. Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha utilizzato questo valore come livello oltre il quale non dovrebbero essere esposti gli esseri umani (livello derivato senza effetto, «DNEL») e per calcolare il limite di emissione proposto di 0,124 mg/m<sup>3</sup>.
- (6) Sulla base della letteratura disponibile e dei risultati della stima dell'esposizione, il soggetto che ha presentato il fascicolo ha concluso che i rischi per la salute umana derivanti dal rilascio di formaldeide dalle miscele per l'uso da parte dei consumatori sono adeguatamente controllati.
- (7) Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha pertanto proposto di vietare l'immissione sul mercato della formaldeide e delle sostanze che rilasciano formaldeide negli articoli cui sono esposti i consumatori, quando il rilascio di formaldeide raggiunge concentrazioni superiori a 0,124 mg/m<sup>3</sup> nell'aria di una camera di prova. Il soggetto che ha presentato il fascicolo ha inoltre precisato che, se durante la loro produzione sono state intenzionalmente aggiunte formaldeide o sostanze che rilasciano formaldeide, i veicoli stradali e gli aeromobili non dovrebbero essere immessi sul mercato qualora la formaldeide misurata al loro interno superi la concentrazione di 0,1 mg/m<sup>3</sup> e qualora sia possibile che i consumatori siano esposti alla formaldeide all'interno di tali veicoli e aeromobili <sup>(6)</sup>.
- (8) La proposta originaria del soggetto che ha presentato il fascicolo individuava nella norma EN 717-1 il metodo standard per misurare in una camera di prova le emissioni di formaldeide rilasciate dai pannelli a base di legno. Per chiarire che possono essere utilizzati anche altri metodi di prova adeguati e per comprendere articoli diversi dai pannelli a base di legno, il soggetto che ha presentato il fascicolo ha sostituito il riferimento alla norma EN 717-1 nella sua proposta con una descrizione più ampia delle condizioni e dei metodi. Le condizioni ambientali possono influire sulle emissioni di formaldeide dagli articoli e pertanto nel fascicolo conforme all'allegato XV sono stati elencati anche i pertinenti parametri di prova.
- (9) Il 13 marzo 2020 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell'Agenzia ha adottato un parere. Nel suo parere il RAC ha ritenuto che il valore indicato nelle linee guida dell'OMS non tuteli sufficientemente la popolazione generale e ha concluso nello specifico che gli effetti di irritazione sensoriale a breve termine negli esseri umani non possono essere utilizzati per prevedere effetti a lungo termine come il cancro. Il RAC ha invece fissato un DNEL di 0,05 mg/m<sup>3</sup> ricavato dai dati sugli effetti cronici negli animali per via inalatoria e ha concluso che per controllare il rischio è necessario un valore limite di 0,05 mg/m<sup>3</sup> per la formaldeide rilasciata dagli articoli e per la formaldeide all'interno dei veicoli stradali.
- (10) Il RAC ha inoltre concluso che il rischio per i passeggeri derivante dalla formaldeide negli aeromobili è adeguatamente controllato.
- (11) Il RAC ha raccomandato un periodo transitorio di 24 mesi dall'entrata in vigore fino all'applicazione della restrizione proposta, rispetto al periodo di 12 mesi suggerito dal soggetto che ha presentato il fascicolo, in quanto si è ritenuto necessario un periodo di tempo più lungo per consentire lo sviluppo di metodi analitici standard in tutti i settori interessati. Il RAC ha concluso che la restrizione proposta, come modificata dal RAC stesso, costituisce la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare i rischi individuati per la salute umana derivanti dall'esposizione dei consumatori alla formaldeide, in termini di efficacia nella riduzione del rischio, di praticabilità e di modalità di monitoraggio.
- (12) Il 17 settembre 2020 il comitato per l'analisi socioeconomica («SEAC») dell'Agenzia ha adottato un parere in merito alla restrizione proposta dal soggetto che ha presentato il fascicolo e alle modifiche proposte dal RAC.

<sup>(5)</sup> OMS, 2010. «WHO Guidelines for Indoor Air quality: Selected Pollutants». Ginevra. Organizzazione mondiale della sanità, pag. 103.

<sup>(6)</sup> ECHA (2020). Documento di riferimento del parere sulla relazione concernente l'allegato XV che propone restrizioni per la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.

- (13) Nel suo parere il SEAC ha riconosciuto che la proposta del soggetto che ha presentato il fascicolo comporta costi di produzione, campionamento, esecuzione delle prove e applicazione nell'ordine di decine di milioni di EUR. Il SEAC ha tuttavia concluso che tali costi dovrebbero essere contenuti per i settori interessati, in quanto la maggior parte degli articoli, compresi i veicoli stradali, attualmente immessi sul mercato dell'Unione è già conforme al valore limite proposto. Il SEAC ha inoltre concluso che la restrizione proposta dal soggetto che ha presentato il fascicolo comporta vantaggi derivanti dalla limitazione dell'immissione sul mercato di articoli che emettono elevate concentrazioni di formaldeide, ivi comprese le importazioni. La restrizione si tradurrebbe in una riduzione degli effetti avversi per la salute connessi all'irritazione oculare e delle vie aeree superiori e al cancro nasofaringeo, soprattutto per le persone che vivono in nuove abitazioni.
- (14) Secondo il SEAC i vantaggi derivanti dalla limitazione proposta delle emissioni di formaldeide dagli articoli di consumo in ambienti chiusi e all'interno dei veicoli stradali potrebbero essere conseguiti a costi contenuti per la società. Il SEAC ha pertanto concluso che la proposta del soggetto che ha presentato il fascicolo costituisce, in termini di rapporto tra vantaggi e costi socioeconomici, la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare il rischio individuato per la salute umana, purché siano incluse alcune deroghe e siano accettate le condizioni di prova proposte.
- (15) Per concedere ai portatori di interessi tempo sufficiente per applicare la restrizione, il SEAC ha raccomandato una proroga dell'applicazione della restrizione di 24 mesi per tutti i settori. Per gli autocarri e gli autobus il SEAC ha tuttavia raccomandato un periodo di 36 mesi, vista la necessità di sviluppare metodi analitici standard per misurare le concentrazioni di formaldeide all'interno di tali veicoli.
- (16) Il SEAC ha anche concluso che la restrizione proposta, come modificata dal RAC, comporta notevoli costi socioeconomici, dell'ordine di decine di miliardi di euro, in termini di investimenti in ricerca e sviluppo, nuove tecnologie, costi di produzione più elevati, costi di campionamento e di prova, nonché perdite di posti di lavoro. Essa può inoltre avere effetti negativi sui settori del riciclaggio e sull'economia circolare. Il SEAC ha riconosciuto che, per rispettare il limite proposto dal RAC, per alcune applicazioni esistono alternative tecnicamente fattibili, che però richiedono cambiamenti tecnologici di ampia portata e, in casi specifici, l'uso di alternative meno sostenibili.
- (17) Il SEAC ha constatato che la proposta del RAC, rispetto alla proposta del soggetto che ha presentato il fascicolo, presenta potenziali vantaggi aggiuntivi in termini di una minore esposizione che può portare a una maggiore riduzione dei casi di irritazione oculare e delle vie aeree superiori e di tumore nasofaringeo. Il RAC non ha tuttavia quantificato la riduzione del rischio associata all'abbassamento del valore limite; pertanto l'entità dei vantaggi aggiuntivi per la salute rimane sconosciuta. Inoltre, nell'ambito della sua valutazione, il SEAC ha effettuato un'analisi mediante la quale ha calcolato che, dati gli elevati costi socioeconomici, l'incidenza del cancro nasofaringeo tra la popolazione dell'Unione che vive in nuove abitazioni dovrebbe essere 200 volte superiore all'incidenza effettivamente osservata perché la proposta del RAC possa raggiungere il punto di pareggio. Alla luce di questa analisi del punto di pareggio, delle informazioni ricevute dall'industria durante le consultazioni e dell'assenza di dati o informazioni che consentano di quantificare i vantaggi aggiuntivi per la salute, il SEAC ha concluso che la restrizione basata sul valore limite proposto dal RAC non sembra essere, in termini di rapporto tra vantaggi e costi socioeconomici, una misura appropriata per affrontare il rischio individuato.
- (18) In merito alla proposta del soggetto che ha presentato il fascicolo è stato consultato il Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione, le cui raccomandazioni sull'attuabilità e applicabilità della proposta sono state tenute in considerazione; va osservato che il Forum non ha preso in considerazione le modifiche raccomandate dal RAC, in quanto queste sono state presentate dopo la consultazione del Forum.
- (19) Il 23 febbraio 2021 l'Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC alla Commissione <sup>(7)</sup>. I pareri del RAC e del SEAC hanno concluso che esiste un rischio per la salute dei consumatori derivante dalle emissioni di formaldeide dagli articoli nell'aria degli ambienti chiusi e all'interno dei veicoli stradali che non è adeguatamente controllato e che richiede un'azione a livello di Unione.

<sup>(7)</sup> Versione compilata del parere del RAC (adottato il 12 marzo 2020) e del parere del SEAC (adottato il 17 settembre 2020) predisposta dal segretariato dell'ECHA.  
<https://echa.europa.eu/documents/10162/f10b57af-6075-bb34-2b30-4e0651d0b52f>.

- (20) La Commissione osserva che, sebbene la restrizione proposta dal soggetto che ha presentato il fascicolo e i pareri del RAC e del SEAC facciano riferimento ai consumatori, la valutazione alla base della proposta tratta il rischio per la popolazione, diversa dai lavoratori, che potrebbe essere esposta alla formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi, ivi comprese le persone che non sono consumatori diretti. Per motivi di chiarezza giuridica, è pertanto opportuno fare riferimento al pubblico quale popolazione interessata dalla restrizione.
- (21) Alla luce del fascicolo conforme all'allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che vi sia un rischio inaccettabile per la salute umana derivante dalla formaldeide rilasciata dagli articoli e che una restrizione che stabilisca un limite di emissione per gli articoli che emettono formaldeide al fine di ridurre l'esposizione del pubblico alla formaldeide per inalazione costituisca la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare tale rischio.
- (22) La formaldeide è una sostanza presente in natura negli organismi viventi. Essa può inoltre essere rilasciata dalla decomposizione di sostanze presenti in natura nei materiali utilizzati per produrre un articolo, come nel caso della degradazione della lignina nel legno massiccio. La Commissione concorda con il soggetto che ha presentato il fascicolo sul fatto che gli articoli nei quali vi è emissione di formaldeide esclusivamente a causa della sua presenza in natura, o a causa della naturale presenza di sostanze che rilasciano formaldeide, nei materiali con cui sono prodotti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della restrizione in esame.
- (23) La Commissione concorda con il soggetto che ha presentato il fascicolo sul fatto che il valore limite proposto di  $0,124 \text{ mg/m}^3$  impedisce l'immissione sul mercato dell'Unione di articoli che emettono quantità elevate di formaldeide e che è opportuno limitare l'esposizione alla formaldeide negli ambienti chiusi. Tuttavia la Commissione ritiene che la riduzione del rischio ottenuta grazie al rispetto del valore indicato nelle linee guida dell'OMS sia modesta, poiché esistono limiti di emissione volontari e nazionali e la maggior parte degli articoli attualmente immessi sul mercato deve già essere conforme al valore limite di  $0,124 \text{ mg/m}^3$ . Sulla base del parere del RAC, il rispetto del valore indicato nelle linee guida dell'OMS sarebbe inoltre insufficiente per affrontare il rischio individuato. Analogamente, le attuali concentrazioni all'interno dei veicoli stradali sono per lo più conformi al valore limite proposto di  $0,1 \text{ mg/m}^3$ .
- (24) Sulla base delle conclusioni del SEAC sulla valutazione socioeconomica, la Commissione riconosce inoltre che il valore limite di  $0,05 \text{ mg/m}^3$  proposto dal RAC avrebbe importanti ripercussioni socioeconomiche per l'Unione e che tale valore limite richiede, in casi specifici, il passaggio ad alternative meno sostenibili, con effetti negativi per i settori del riciclaggio e per l'economia circolare, in particolare considerando l'assenza di una valutazione dei vantaggi aggiuntivi per la salute derivanti da tale limite rispetto al limite proposto dal soggetto che ha presentato il fascicolo.
- (25) La Commissione ha pertanto esaminato l'adeguatezza dei valori limite intermedi di  $0,080 \text{ mg/m}^3$  e  $0,062 \text{ mg/m}^3$ , che erano stati in parte valutati dal SEAC sulla base dei contributi ricevuti dai portatori di interessi durante le consultazioni. La Commissione ha concluso che l'adozione di tali valori intermedi consentirebbe una maggiore protezione della salute umana, in particolare delle popolazioni vulnerabili, rispetto al limite proposto dal soggetto che ha presentato il fascicolo, comportando nel contempo un onere socioeconomico inferiore e minori sfide tecnologiche rispetto al limite proposto dal RAC, in particolare se avvenisse in combinazione con adeguati periodi transitori e deroghe specifiche.
- (26) La Commissione riconosce che i costi aumentano esponenzialmente con l'abbassamento del valore limite e che i costi combinati stimati per l'industria sarebbero almeno dell'ordine di centinaia di milioni di EUR per il valore limite di  $0,080 \text{ mg/m}^3$ , rispetto ai miliardi di euro per il valore limite di  $0,062 \text{ mg/m}^3$ . La Commissione ha inoltre esaminato l'analisi del punto di pareggio effettuata dal SEAC, in cui si calcola che, per poter raggiungere il punto di pareggio con il valore limite di  $0,062 \text{ mg/m}^3$ , l'incidenza del cancro nasofaringeo tra la popolazione dell'Unione che vive in nuove abitazioni dovrebbe essere 70 volte superiore all'incidenza effettivamente osservata, e 30 volte superiore con il valore limite di  $0,080 \text{ mg/m}^3$ . Tuttavia la Commissione considera anche che la formaldeide è una sostanza cancerogena, per la quale il valore limite di  $0,062 \text{ mg/m}^3$  apporterebbe maggiori vantaggi per la salute per la popolazione dell'Unione. Pur riconoscendo che le differenze di costo tra i due valori sono significative, alla luce dei potenziali vantaggi aggiuntivi per la salute, in particolare per i gruppi vulnerabili come i bambini, la Commissione considera che i costi più elevati per il valore limite inferiore siano giustificati per gli articoli che contribuiscono in misura maggiore alla qualità dell'aria negli ambienti chiusi.

- (27) Nella sua analisi la Commissione tiene conto del fatto che i pannelli a base di legno e gli articoli costituiti da pannelli a base di legno o altri articoli a base di legno, nonché i mobili che contengono legno o altri materiali, in cui, durante la loro produzione, è utilizzata formaldeide, diversa dalla formaldeide naturalmente presente in natura, costituiscono le principali fonti di emissione di formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi, in particolare nelle abitazioni di nuova costruzione. La Commissione ritiene pertanto che un limite di emissione inferiore per tali articoli e per tali prodotti composti da più di un articolo («prodotti complessi»), che costituiscono le principali fonti di formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi, sia adeguato e garantisca una maggiore protezione del pubblico, e consenta inoltre di limitare i costi socioeconomici per i settori che non contribuiscono in egual misura alle emissioni.
- (28) Analogamente, è opportuno stabilire un limite inferiore per la presenza di formaldeide all'interno dei veicoli stradali in cui è presente il pubblico al fine di garantire una protezione adeguata, in particolare delle popolazioni vulnerabili, anche negli scenari peggiori.
- (29) La Commissione conclude pertanto che la misura più appropriata a livello di Unione per affrontare il rischio della presenza di formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi e all'interno dei veicoli stradali è costituita da una restrizione che fissa il valore limite di 0,062 mg/m<sup>3</sup> per gli articoli a base di legno e i mobili, applicata all'intero prodotto complesso, nonché all'interno dei veicoli stradali, e il valore limite di 0,080 mg/m<sup>3</sup> per tutti gli altri articoli. La Commissione ritiene inoltre che la concentrazione di formaldeide emessa dagli articoli nell'aria degli ambienti chiusi dovrebbe essere misurata in specifiche condizioni di riferimento per garantire un'attuazione armonizzata di tale restrizione. In determinati casi dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare altre condizioni di prova, purché si applichi una correlazione scientificamente valida dei risultati delle prove.
- (30) Al fine di attenuare le ripercussioni negative e di ridurre i costi per i settori interessati, nonché di concedere ai portatori di interessi tempo sufficiente per attuare la restrizione, la Commissione ritiene opportuno una proroga dell'applicazione della restrizione di 36 mesi per tutti i settori. Per i veicoli stradali, tuttavia, si ritiene opportuno una proroga di 48 mesi a causa dei lunghi tempi di sviluppo e commercializzazione di tali veicoli, degli elevati requisiti per i materiali nell'industria automobilistica, delle complesse catene di approvvigionamento, compresi i produttori di apparecchiature originali, nonché del tempo necessario per attuare il metodo analitico standard per misurare le emissioni di autocarri e autobus <sup>(8)</sup>.
- (31) Poiché in relazione agli articoli destinati esclusivamente all'uso all'aperto in condizioni prevedibili ci si attende che l'esposizione dei consumatori avvenga al di fuori degli edifici, tali articoli dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della restrizione. Anche gli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell'involucro edilizio e della barriera al vapore, e che non emettono formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della restrizione, in quanto non contribuiscono all'esposizione alla formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi.
- (32) Gli articoli destinati esclusivamente all'uso industriale o professionale non dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della restrizione, purché tali usi non comportino l'esposizione del pubblico. Inoltre l'esposizione dei lavoratori industriali e professionali alla formaldeide è già disciplinata dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio <sup>(9)</sup> e dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>.
- (33) Le emissioni di formaldeide dagli articoli dovrebbero diminuire nel tempo in seguito al «degasaggio» della formaldeide residua. Pertanto gli articoli usati non dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della restrizione. Inoltre il Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione ha altresì raccomandato una deroga per gli articoli usati, in quanto l'applicazione della restrizione può essere difficile in riferimento a tali articoli.

<sup>(8)</sup> 12219-10: Aria all'interno dei veicoli stradali – parte 10: Camera di prova dell'intero veicolo – Specifica e metodi per la determinazione dei composti organici volatili all'interno delle cabine – Autocarri e autobus.

<sup>(9)</sup> Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

<sup>(10)</sup> Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

- (34) I seguenti prodotti sono già soggetti a norme dell'Unione sui valori limite per la formaldeide e pertanto non dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della restrizione: gli articoli che rientrano nell'ambito di applicazione della voce 72 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, i biocidi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>, i dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup> e i dispositivi di protezione individuale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>.
- (35) Il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione <sup>(14)</sup> stabilisce un valore limite relativo alla formaldeide per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Sebbene il diritto dell'Unione non stabilisca un limite specifico relativo alla formaldeide per altri materiali e oggetti a contatto con i prodotti alimentari, i produttori devono essere in grado di dimostrarne la sicurezza alle autorità competenti. I requisiti relativi ai materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari mirano a proteggere la salute umana rispetto alla potenziale migrazione di sostanze nei prodotti alimentari. Poiché in virtù di tali requisiti è altamente improbabile un rilascio significativo di formaldeide nell'atmosfera circostante dagli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(15)</sup>, la Commissione ritiene che tali oggetti non dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della restrizione.
- (36) Il soggetto che ha presentato il fascicolo, il RAC e il SEAC hanno proposto una deroga per i giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(16)</sup>, che fissa un limite di 0,1 mg/m<sup>3</sup> per le emissioni di formaldeide nei giocattoli in legno agglomerato con resine destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni. La Commissione ritiene tuttavia che tale deroga non sia appropriata in quanto i bambini non dovrebbero essere protetti in modo meno rigoroso di qualsiasi altra fascia della popolazione. Il valore limite per le emissioni di formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi dovrebbe pertanto applicarsi ai giocattoli destinati ai bambini di tutte le età.
- (37) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (38) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

<sup>(13)</sup> Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).

<sup>(14)</sup> Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

<sup>(15)</sup> Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

<sup>(16)</sup> Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---



## ALLEGATO

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

1) è aggiunta la seguente voce:

<p>«77. Formaldeide</p> <p>N. CAS 50-00-0</p> <p>N. CE 200-001-8</p> <p>e sostanze che rilasciano formaldeide</p>	<p>1. Non è ammessa l'immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2026 in articoli se, nelle condizioni di prova specificate nell'appendice 14, la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:</p> <p>a) 0,062 mg/m<sup>3</sup> per i mobili e gli articoli a base di legno;</p> <p>b) 0,080 mg/m<sup>3</sup> per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.</p> <p>Il primo comma non si applica:</p> <p>a) agli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;</p> <p>b) agli articoli destinati esclusivamente all'uso all'aperto in condizioni prevedibili;</p> <p>c) agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell'involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi;</p> <p>d) agli articoli destinati esclusivamente all'uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l'esposizione del pubblico in condizioni d'uso prevedibili;</p> <p>e) agli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;</p> <p>f) ai biocidi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);</p> <p>g) ai dispositivi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;</p> <p>h) ai dispositivi di protezione individuale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/425;</p> <p>i) agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004;</p> <p>j) agli articoli usati.</p> <p>2. Non è ammessa l'immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2027 in veicoli stradali se, nelle condizioni di prova specificate nell'appendice 14, la concentrazione di formaldeide all'interno di tali veicoli è superiore a 0,062 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p>Il primo comma non si applica:</p> <p>a) ai veicoli stradali destinati esclusivamente all'uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all'interno di tali veicoli non comporti l'esposizione del pubblico in condizioni d'uso prevedibili;</p> <p>b) ai veicoli usati.</p>
---	--

(\*) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»;

2) è aggiunta la seguente appendice 14:

«Appendice 14

**1. Misurazione della formaldeide rilasciata nell'aria degli ambienti chiusi dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77**

La formaldeide rilasciata dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77 è misurata nell'aria di una camera di prova alle seguenti condizioni di riferimento cumulative:

- a) la temperatura nella camera di prova è di  $(23 \pm 0,5)$  °C;
- b) l'umidità relativa nella camera di prova è del  $(45 \pm 3)$  %;
- c) il fattore di carico, espresso come il rapporto tra la superficie totale del campione e il volume della camera di prova, è di  $(1 \pm 0,02)$  m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>. Questo fattore di carico riguarda le prove effettuate sui pannelli a base di legno; per altri materiali o prodotti, se tale fattore di carico è chiaramente non realistico in condizioni d'uso prevedibili, possono essere utilizzati fattori di carico conformemente alla sezione 4.2.2 della norma EN 16516 (\*);
- d) il tasso di ricambio dell'aria nella camera di prova è di  $(1 \pm 0,05)$  h<sup>-1</sup>;
- e) è utilizzato un procedimento analitico adeguato per misurare la concentrazione di formaldeide nella camera di prova;
- f) è utilizzato un metodo adeguato per la selezione dei campioni;
- g) la concentrazione di formaldeide nell'aria della camera di prova è misurata almeno due volte al giorno per tutta la durata della prova, con un intervallo di tempo minimo tra due campionamenti consecutivi di 3 ore; la misurazione viene ripetuta finché non sono disponibili dati sufficienti per determinare la concentrazione allo stato stazionario;
- h) la durata della prova è sufficientemente lunga da consentire la determinazione della concentrazione allo stato stazionario, senza tuttavia superare i 28 giorni;
- i) la concentrazione di formaldeide allo stato stazionario misurata nella camera di prova è utilizzata per verificare la conformità al valore limite di formaldeide rilasciata dagli articoli di cui al paragrafo 1, primo comma, della voce 77.

Se i dati ottenuti con un metodo di prova che utilizza le condizioni di riferimento di cui sopra non sono disponibili o non sono adatti alla misurazione della formaldeide rilasciata da un articolo specifico, possono essere usati i dati ottenuti con un metodo di prova che utilizza condizioni diverse da quelle di riferimento, qualora esista una correlazione scientificamente valida tra i risultati del metodo di prova utilizzato e le condizioni di riferimento.

**2. Misurazione della concentrazione di formaldeide all'interno dei veicoli di cui al paragrafo 2, primo comma, della voce 77**

Per i veicoli stradali, compresi gli autocarri e gli autobus, la concentrazione di formaldeide è misurata in modalità ambiente conformemente alle condizioni specificate nella norma ISO 12219-1 (\*\*) o nella norma ISO 12219-10 (\*\*\*) e la concentrazione misurata è utilizzata per verificare la conformità al valore limite di cui al paragrafo 2, primo comma, della voce 77».

---

(\*) EN 16516: Prodotti da costruzione - Valutazione del rilascio di sostanze pericolose - Determinazione delle emissioni in ambiente interno.

(\*\*) ISO 12219-1: Aria all'interno dei veicoli stradali – parte 1: Camera di prova dell'intero veicolo – Specifica e metodo per la determinazione dei composti organici volatili all'interno delle cabine.

(\*\*\*) ISO 12219-10: Aria all'interno dei veicoli stradali – parte 10: Camera di prova dell'intero veicolo – Specifica e metodi per la determinazione dei composti organici volatili all'interno delle cabine – Autocarri e autobus.

ASSOPANNELLI



Foro Buonaparte 65, Milano  
[assopannelli@federlegnoarredo.it](mailto:assopannelli@federlegnoarredo.it)